

Comune di MEDUNO

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

Approvato dal Consiglio Comunale in data 29/09/2020 n. 34

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1 Oggetto e scopo del regolamento	4
Articolo 2 Tipologia delle entrate	4
Articolo 3 Regolamenti per tipologie di entrate. Sanzioni per violazioni ai regolamenti	4
Articolo 4 Aliquote, tariffe e prezzi	5
Articolo 5 Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni	5
Articolo 6 Rapporti con i cittadini e supporto al contribuente	6
TITOLO II GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	8
CAPO I GESTIONE DELLE ENTRATE	8
Articolo 7 Forme di gestione. Gestione associata	8
Articolo 8 Funzionari responsabili dei tributi	8
Articolo 9 Soggetti responsabili delle entrate non tributarie	9
Articolo 10 Regime dei dati acquisiti. Riservatezza	9
CAPO II RISCOSSIONE ORDINARIA delle ENTRATE	11
Articolo 11 Modalità di versamento dei tributi e delle altre entrate comunali	11
Articolo 12 Agevolazioni residenti all'estero	11
Articolo 13 Ravvedimento	11
Articolo 14 Dilazione dei pagamenti. Rateazioni	12
Articolo 15 Importi minimi riscossione ordinaria e rimborsi	13
CAPO III RIMBORSI E COMPENSAZIONI	14
Articolo 16 Rimborsi per entrate tributarie ed extratributarie	14
Articolo 17 Rimborsi per entrate tributarie	14
Articolo 18 Compensazione del pagamento sullo stesso tributo od entrata	14
Articolo 19 Compensazione tra crediti e debiti tributari diversi	15
Articolo 20 Compensazione tra crediti e debiti non tributari diversi	15
Articolo 21 Competenza sulle dichiarazioni di compensazione	15
CAPO IV ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE	17
Articolo 22 Attività di verifica e controllo	17
Articolo 23 Avviso bonario e contraddittorio preventivo con il contribuente	17
Articolo 24 Accertamento delle entrate tributarie	18
Articolo 25 Accertamento delle entrate non tributarie	18
Articolo 26 Notificazione degli atti	18
Articolo 27 Ripetibilità delle spese di notificazione	19
Articolo 28 Interessi	19
Articolo 29 Sospensione e riduzione dell'erogazione dei servizi	20
CAPO V RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE	21
Articolo 30 Attività di riscossione coattiva. Ingiunzione – Accertamenti Esecutivi	21
Articolo 31 Azioni cautelari ed esecutive	21
Articolo 32 Funzionario responsabile della riscossione	22
Articolo 33 Crediti inesigibili o di difficile riscossione	22
Articolo 34 Attività precoattiva. Recupero stragiudiziale	22
Articolo 35 Importi minimi per recuperi ed accertamenti	22

TITOLO III ATTIVITA' CONTENZIOSA. STRUMENTI DEFLATTIVI.	24
CAPO I TUTELA GIURISDIZIONALE	24
Articolo 36 Rappresentanza in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale e Regionale	24
Articolo 37 Rappresentanza in giudizio innanzi alla Magistratura Ordinaria od Amministrativa	24
CAPO II RECLAMO E MEDIAZIONE	25
Articolo 38 Oggetto	25
Articolo 39 Effetti	25
Articolo 40 Competenza	25
Articolo 41 Valutazione	26
Articolo 42 Perfezionamento. Sanzioni	26
CAPO III AUTOTUTELA	27
Articolo 43 Applicazione dell'istituto dell'autotutela	27
Articolo 44 Presupposto per l'applicazione dell'autotutela	27
Articolo 45 Ipotesi di annullamento d'ufficio	27
Articolo 46 Oggetto dell'annullamento	28
Articolo 47 Limiti all'esercizio del potere di autotutela	28
CAPO IV ACCERTAMENTO CON ADESIONE	29
Articolo 48 Accertamento con adesione	29
Articolo 49 Presupposto ed ambito di applicazione dell'istituto	29
Articolo 50 Attivazione del procedimento definitorio	29
Articolo 51 Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio	29
Articolo 52 Procedimento ad iniziativa del contribuente	30
Articolo 53 Invito a comparire per definire l'accertamento	30
Articolo 54 Atto di accertamento con adesione	30
Articolo 55 Perfezionamento della definizione	30
Articolo 56 Effetti della definizione	31
Articolo 57 Riduzione delle sanzioni	31
CAPO V INTERPELLO	32
Articolo 58 Oggetto delle disposizioni	32
Articolo 59 Presentazione dell'istanza dell'interpello	32
Articolo 60 Istanza di interpello	32
Articolo 61 Adempimenti del Comune	33
Articolo 62 Efficacia della risposta all'istanza di interpello	33
TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI	34
Articolo 63 Disposizioni finali. Entrata in vigore – Abrogazione precedente regolamento	34

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente Regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali, anche tributarie, nel rispetto dei principi contenuti nel DLgs n.267/2000, nonché nella L.n.212/2000 e nell'articolo 1, commi da 158 a 169, della L.n.296/2006, in coerenza con le disposizioni della L.R. n.54/1998 e della L.R. n. 6/2014 e delle disposizioni contenute nell'articolo 52 del DLgs n.446/1997.
2. Il presente Regolamento indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali; reca la disciplina generale per la determinazione di tariffe, aliquote e canoni, nonché delle attività relative al versamento, all'accertamento ed alla riscossione, anche coattiva, dei tributi e delle altre entrate comunali; prevede le relative procedure, competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto comunale, nel regolamento di contabilità ed in coerenza con le disposizioni portate dai regolamenti delle singole entrate, aventi ad oggetto la relativa disciplina specifica.
3. Il Regolamento disciplina inoltre, per quanto di competenza, l'esercizio del potere di autotutela, le condizioni della tutela giurisdizionale e gli istituti deflattivi del contenzioso.
4. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi d'equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e tributaria e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
5. Qualora siano affidati a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le disposizioni del presente Regolamento e dei regolamenti specifici delle singole entrate si applicano anche nell'azione dei terzi affidatari che agiscono, in quanto concessionari di pubbliche funzioni, quali uffici del Comune, con tutte le garanzie e gli obblighi derivanti dalla gestione delle attività affidate.

Articolo 2

Tipologia delle entrate

1. Costituiscono entrate comunali, disciplinate in via generale dal presente Regolamento, i tributi comunali, le entrate patrimoniali ivi compresi canoni, proventi e relativi accessori di spettanza dei comuni, le entrate provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e qualsiasi altra somma spettante al Comune per disposizione di leggi e regolamenti, a titolo di liberalità, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali.

Articolo 3

Regolamenti per tipologie di entrate. Sanzioni per violazioni ai regolamenti

1. Le singole entrate sono disciplinate con appositi regolamenti, approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, se non diversamente disposto con legge statale o regionale.
Detti regolamenti delle singole entrate prevalgono rispetto al presente regolamento generale, per le norme, eventualmente in contrasto.
2. I regolamenti, se approvati nel termine di cui al comma precedente, entrano in vigore e sono efficaci dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione, tranne le deroghe previste, allo scopo, dal legislatore.
3. Il presente Regolamento ed i regolamenti che disciplinano le singole entrate tributarie, sono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini e con le modalità previste dalla normativa statale. Nei casi e per le entrate a tal fine indicati dalla normativa statale i relativi regolamenti acquistano efficacia per l'anno di riferimento se

pubblicati nel termine prescritto. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, trovano applicazione i regolamenti e le delibere adottati per l'anno precedente.

4. Le entrate non tributarie sono regolate, in via generale, dal presente Regolamento, salve disposizioni specifiche, adottate secondo i principi dell'ordinamento nazionale.
5. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento ed a quelle dei regolamenti comunali, ove gli stessi non provvedano specificatamente, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari ad euro 50,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del DLgs n. 267/2000.

Articolo 4

Aliquote, tariffe e prezzi

1. La determinazione di aliquote, tariffe e prezzi avviene con deliberazione degli organi competenti, nei limiti previsti dalla legge.
2. La delibera di approvazione, è adottata entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.
3. Salva diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al comma precedente non siano adottate entro il termine ivi previsto, nell'esercizio successivo saranno prorogati i canoni, i prezzi e le tariffe in vigore.
4. Le tariffe per i servizi devono tendere alla copertura integrale dei costi, salvo diversa determinazione ove consentito dalla legge. In caso di mancata copertura dei costi è cura dell'Amministrazione evidenziare le fonti di bilancio nelle quali reperire le risorse necessarie.

Articolo 5

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Con deliberazione dell'organo competente sono disciplinate le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, in sede di approvazione dei regolamenti e/ delle tariffe riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in conformità a previsioni tassative di leggi vigenti.
2. Le agevolazioni devono rispondere ai criteri di equità, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione e devono essere coperte con fondi di bilancio diversi dalla medesima entrata reperiti dalla fiscalità generale, fatti salvi i casi specifici in cui sia diversamente disposto dalla legge.
3. A decorrere dall'anno di imposta 2020 e fino al termine previsto dall'articolo 104, comma 2, D.Lgs. 3/7/2017, n.117, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n.460/1997, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n.383, fatte salve le previsioni eventualmente difformi contenute nei singoli regolamenti di ogni entrata:
 - a. con eccezione dell'I.M.U. possono essere esentati o ridotti dal pagamento di alcuno o tutti i tributi comunali e dai connessi adempimenti, a fronte di apposita deliberazione di Giunta Comunale che fissi anche i termini di validità dell'esenzione;
 - b. possono godere, a fronte di apposita deliberazione della Giunta comunale che ne fissi anche i termini di validità, di riduzioni entro il limite del 50 % dei canoni e delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici comunali, da determinarsi ed applicarsi su apposita richiesta.

L'esenzione o la riduzione si applica a condizione che la O.N.L.U.S. dimostri di avere effettuato la comunicazione di cui all'articolo 11, comma 2 del D.Lgs. n.460/1997, e sino al verificarsi di una causa di decadenza dai benefici fiscali.

4. A decorrere dal termine previsto dall'articolo 104, comma 2, D.Lgs. n.117/2017 e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, gli enti del Terzo settore, con esclusione delle imprese sociali costituite in forma di società, definiti dallo stesso decreto legislativo, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale:
- a. con eccezione dell'I.M.U. possono essere esentati o ridotti dal pagamento di alcuno o tutti i tributi comunali e dai connessi adempimenti, a fronte di apposita deliberazione di Giunta Comunale che fissi anche i termini di validità dell'esenzione;
 - b. possono godere, a fronte di apposita deliberazione della Giunta comunale che ne fissi anche i termini di validità, di riduzioni, l'entità dei canoni e delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici comunali, da determinarsi ed applicarsi su apposita richiesta.
- L'esenzione o la riduzione si applica a condizione che l'ente del Terzo settore dimostri l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 11, D.Lgs. n.117/2017 e sino al verificarsi di una causa di decadenza dai benefici fiscali.
5. Al fine di agevolare i soggetti passivi in condizioni di oggettiva difficoltà, la Giunta comunale, con apposito provvedimento, può individuare specifiche agevolazioni a favore di tali soggetti, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento comunale di disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari ed attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Articolo 6

Rapporti con i cittadini e supporto al contribuente

1. I rapporti con i cittadini devono essere improntati a criteri di leale collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
2. I regolamenti comunali in materia tributaria, oltre che pubblicati secondo le modalità stabilite dal Ministero delle Finanze o comunque dalle norme statali in materia, vengono diffusi con tutti gli strumenti di comunicazione, anche telematici, ritenuti idonei a renderli accessibili ai soggetti interessati.
3. Le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini vengono ampiamente resi pubblici in modo tempestivo, anche attraverso l'utilizzazione di tecnologie telematiche ed elettroniche.
4. Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali. Nell'ottica della semplificazione, dell'efficienza e dell'economia nei costi, l'ufficio favorisce l'utilizzo delle e-mails nei rapporti con il contribuente che accordino tale modalità di comunicazione.
5. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.
6. Gli uffici competenti, di norma, provvedono a supportare il contribuente per il calcolo del dovuto connessi ai tributi in autoliquidazione.
Nell'ottica di tale servizio viene previsto, di norma, di produrre ed inviare, a ciascun contribuente l'elaborato con i conteggi del dovuto e la eventuale modulistica necessaria ad adempiervi.
Tale supporto presuppone che tutte le informazioni ed i dati necessari siano accessibili, disponibili all'ufficio ed inseriti in base dati.
Fanno fede, per il calcolo, i dati relativi a soggetti ed oggetti d'imposta risultanti dal catasto.
Questo fino a prova contraria che resta a carico del possessore a cui compete, per legge, anche il dovere di aggiornamento degli stessi dati catastali non corretti.
Qualora, per motivi non imputabili all'ufficio, i dati di una o più posizioni contributive, non siano disponibili o

giudicati attendibili il servizio di produzione ed invio del calcolo, per quelle, può essere sospeso.

La valutazione di questa evenienza spetta al responsabile del servizio competente.

La documentazione di cui sopra viene spedita a casa del contribuente preferibilmente via e-mail, per tutti coloro che ne sono in possesso, e la comunicano all'ufficio o al comune.

Negli altri casi la documentazione è inviata al domicilio del contribuente via posta, preferibilmente massiva.

La mancata ricezione della documentazione da parte del contribuente non lo esime in alcun caso al pagamento del dovuto. Resta obbligo in capo allo stesso di attivarsi a segnalare la cosa all'ufficio tributi entro 15 giorni dalla data di scadenza prevista dalla legge o da altre norme.

7. Le operazioni di aggiornamento della base dati sono effettuate d'ufficio per tutte le informazioni in possesso del comune o di altre amministrazioni pubbliche che le rendano accessibili/disponibili in forma massiva nonché in base alle denunce e/o comunicazioni e/o informazioni e/o documentazione presentata dal contribuente, senza pertanto assumere alcuna responsabilità in ordine ad eventuali errate imposizioni derivanti da mancate o errate informazioni fornite dal contribuente.
8. Nel caso che (in sede d'accertamento) emerga un ammanco d'imposta ed il soggetto tenuto al versamento faccia rilevare di aver versato l'importo in conformità ai conteggi inviati dal comune, non vengono applicate sanzioni ed interessi in analogia a quanto previsto per gli "errori in buona fede" dall'art.10 dello statuto del contribuente (Legge 27/7/2000 n.212). L'accertamento della circostanza può essere provata dal contribuente o, se risulta possibile, appurata dall'ufficio.
9. Nel caso che (in sede d'accertamento) emerga un ammanco d'imposta ed il soggetto tenuto al versamento faccia rilevare di non avere ricevuto i conteggi dal comune, se viene appurato d'ufficio, dal file prodotto, che effettivamente il documento non è stato elaborato e postalizzato vengono defalcate sanzioni ed interessi in analogia a quanto previsto per gli "errori in buona fede" dall'art.10 dello statuto del contribuente (Legge 27/7/2000 n.212).

Qualora però, dalle verifiche d'ufficio (dal file delle lettere prodotte) risulti la lettera correttamente elaborata dal comune e postalizzata all'indirizzo vigente, vengono confermati sanzioni ed interessi in virtù del fatto che comunque spettava al contribuente attivarsi a norma di quanto previsto all'ultimo passaggio del comma 6 del presente articolo.

TITOLO II - GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

CAPO I - GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 7

Forme di gestione. Gestione associata

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, efficacia ed equità.
2. L'attività di accertamento e riscossione volontaria dei tributi possono essere esercitate in forma associata secondo le norme nazionali e regionali vigenti, eventualmente avvalendosi di supporto strumentale esterno.
3. L'attività di accertamento e riscossione coattiva delle entrate patrimoniali e tributarie possono essere esercitate in forma associata secondo le norme nazionali e regionali vigenti. In assenza di risorse interne può essere richiesto il supporto esterno.
4. In assenza di atti convenzionali ai sensi dei due commi precedenti la riscossione è da ritenersi gestita direttamente dall'ente.
5. Le norme del Regolamento si applicano comunque per l'accertamento la riscossione volontaria anche delle entrate non tributarie.
6. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di accertamento, riscossione volontaria e coattiva dei tributi e delle altre entrate comunali, possono essere utilizzate le seguenti forme di gestione:
 - a. gestione associata con altri enti locali, ai sensi della normativa statale e regionale in materia, e dell'articolo 52, comma 5, del DLgs n.446/1997, per le fasi di accertamento e riscossione volontaria delle entrate non tributarie;
 - b. affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale i cui soci privati siano scelti, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali.
 - c. affidamento mediante concessione ai concessionari dei servizi di riscossione di cui all'articolo 52, comma 5, del DLgs n.446/1997, iscritti nell'Albo di cui all'articolo 53 dello stesso DLgs 446/1997 nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali;
 - d. affidamento mediante concessione agli altri soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del DLgs n.446/1997 nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali.
7. In caso d'affidamento a terzi, le fasi di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi comunali possono essere affidate anche disgiuntamente.
8. In caso di gestione affidata all'esterno, ai soggetti affidatari competono le medesime attribuzioni ed obbligazioni che sono previste dalle norme di legge e di regolamenti comunali per i funzionari e dirigenti del Comune preposti alla gestione delle entrate.
9. La gestione diversa da quella diretta, salvi i casi di cui ai precedenti commi 2 e 3, deve essere deliberata dall'organo competente, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.
10. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.
11. L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporta l'assunzione a carico dagli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi del Comune; in ogni caso, il soggetto gestore presta la massima collaborazione agli uffici dell'amministrazione preposti alla difesa.

Articolo 8

Funzionari responsabili dei tributi

1. Sono designati i funzionari responsabili dei tributi con provvedimento dell'organo competente. Allo stesso soggetto può essere attribuita la responsabilità di più tributi. Al funzionario responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo.
2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione del tributo, comprese le attività istruttorie di controllo e verifica, liquidazione, accertamento, riscossione nonché quella sanzionatoria. Il predetto funzionario, sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti e gli atti di ingiunzione in caso di riscossione diretta, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi; cura il contenzioso; esegue le comunicazioni al responsabile del servizio finanziario previste dal regolamento di contabilità; all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'articolo; in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario.
3. Il controllo della regolarità amministrativa degli atti è effettuato dal responsabile del servizio tributi. Il responsabile del servizio tributi ed il responsabile del o dei singoli tributi possono coincidere.
4. Nell'intento di perseguire obiettivi di efficienza e di potenziare le attività di accertamento dei tributi propri, i controlli vengono effettuati anche sulla base dei criteri individuati dalla Giunta comunale in sede di approvazione dei documenti di programmazione.
5. Qualora il perseguimento delle entrate sia stato affidato a terzi, il funzionario responsabile del servizio tributi vigila sull'osservanza della relativa convenzione d'affidamento.
6. Il Sindaco o suo delegato può in ogni momento disporre l'effettuazione di controlli ed ispezioni sulle entrate comunali, gestite in forma diretta od affidate a terzi. Gli eventuali terzi affidatari garantiscono tutta la collaborazione necessaria senza poter opporre alcun segreto o riservatezza aziendale.
7. Per tutti gli atti relativi alla gestione e riscossione delle entrate comunali, elaborati da sistemi informativi automatizzati, la firma autografa del funzionario responsabile dell'entrata può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile, ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della L. n. 549/1995 e dell'articolo 3, comma 2, del DLgs n.39/1993.

Articolo 9

Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili di servizio ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito dei documenti di programmazione approvati. Il funzionario del servizio, quale responsabile dell'entrata, cura tutte le operazioni utili alla relativa acquisizione, comprese le attività istruttorie di controllo e verifica, accertamento, riscossione nonché quella sanzionatoria. In particolare il responsabile dell'entrata non tributaria:
 - accerta l'entrata ai sensi del successivo articolo 25, eseguendo le comunicazioni al responsabile del servizio finanziario previste dal regolamento di contabilità;
 - esegue tutte le attività di eventuale sollecito bonario nei confronti del debitore;
 - cura le attività di riscossione coattiva, sia a mezzo di ingiunzione che a mezzo degli altri strumenti esecutivi di diritto civile, potendone anche sottoscrivere i relativi atti;
 - cura il contenzioso relativo all'entrata.
2. Per ciascun procedimento relativo alle entrate non tributarie può essere individuato un responsabile del procedimento. Ove non diversamente disposto il responsabile del procedimento coincide con il responsabile della relativa entrata.

Articolo 10

Regime dei dati acquisiti. Riservatezza

1. I dati acquisiti in relazione alla gestione delle entrate e la loro elaborazione sono effettuati per esclusive finalità pubbliche, in forza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano le varie entrate del Comune.
2. In ogni caso i dati non potranno essere forniti a terzi esterni all'amministrazione comunale, salvo che la comunicazione non sia prevista da disposizioni di legge o regolamento.
3. I dati potranno essere forniti a terzi affidatari di pubblici servizi o della gestione delle entrate, per le attività di istituto o per la prosecuzione di azioni esecutive, le cui convenzioni attuative regoleranno il diritto di accesso, utilizzo e riservatezza dei dati comunali, nonché agli Enti ed uffici preposti alla gestione associata di cui all'articolo 7, commi 2 e 3.
4. I dati potranno essere forniti ai patrocinatori in giudizio degli interessi del Comune.
5. Salvo che non sia altrimenti disposto il Responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del servizio che cura le attività di liquidazione, accertamento o riscossione dell'entrata. In caso di affidamento a terzi, gli affidatari comunicheranno all'amministrazione comunale i nominativi dei soggetti titolari e responsabili del trattamento.
6. Il Titolare del trattamento, come individuato ai sensi delle relative disposizioni, curerà l'applicazione delle normative in materia di trattamento dei dati personali.
7. I dati raccolti da terzi affidatari nell'ambito dell'attività affidata, restano di proprietà esclusiva del Comune. Alla cessazione dell'affidamento saranno trasmessi, nella forma richiesta dal Comune agli uffici comunali dallo stesso indicati, entro sessanta giorni dalla cessazione dell'affidamento. Il terzo che ha cessato l'affidamento si impegna a distruggere i dati di cui è in possesso alla scadenza di un anno dalla cessazione del rapporto contrattuale con il Comune.
8. La situazione degli oggetti d'imposta e/o dei versamenti effettuati, nonché documentazione in merito, riferita alle entrate comunali di un singolo contribuente, possono essere portati a conoscenza dei contitolari o di terzi richiedenti solo previo espresso assenso dell'interessato.

CAPO II - RISCOSSIONE ORDINARIA delle ENTRATE

Articolo 11

Modalità di versamento dei tributi e delle altre entrate comunali

1. Le modalità di pagamento dei tributi e delle altre entrate comunali, sia in caso di versamento spontaneo sia in caso di versamento a seguito di riscossione coattiva, sono definite nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata, in base alle norme di legge nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e in funzione della velocizzazione delle fasi di acquisizione delle risorse.
2. Per le singole entrate per le quali non esistono norme di legge o regolamenti specifici, o in caso di mancata disciplina nei regolamenti delle modalità di pagamento, questo può avvenire mediante:
 - a. tramite modello F/24, cartaceo od on-line, in relazione ai tributi per cui tale forma di riscossione sia prevista per legge o in altro modo, come sotto elencato, qualora questa modalità non sia prevista o possibile.
 - b. versamento nel conto corrente postale dedicato alla singola entrata o intestato genericamente al Comune qualora questo non sia previsto.
 - c. versamento diretto alla tesoreria comunale, qualora previsto.
 - d. disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità simili.
 - e. nel caso sia attivato il servizio, mediante carta di credito d'Istituto o bancomat tramite apposito POS posizionato presso l'ufficio/struttura predisposta, ovvero altri strumenti telematici eventualmente promossi dal Comune;
 - f. nel caso sia attivato il servizio, PagoPA;
3. In caso di pagamento di tributi per i quali le norme di legge prevedono il versamento in autoliquidazione, l'eventuale invio di comunicazioni relative agli importi dovuti dal contribuente non esime quest'ultimo dall'assolvimento degli obblighi tributari nei termini stabiliti dalla legge.
4. In ogni caso l'obbligazione si intende assolta il giorno in cui l'ufficio competente rilascia quietanza di avvenuto versamento al soggetto debitore. Per gli incassi effettuati da soggetti incaricati del Comune, l'obbligazione si intende assolta fin dal momento del rilascio da parte dei soggetti stessi della relativa ricevuta, salvo buon fine del relativo incasso.
5. I pagamenti delle somme dovute a titolo di tributo devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi. L'arrotondamento si applica sulla somma finale da versare.

Articolo 12

Agevolazioni residenti all'estero

1. Al fine di agevolarne l'adempimento per i contribuenti residenti all'estero la data di scadenza dei versamenti tributari coincide con l'ultima data utile prevista per i contribuenti residenti in Italia. Di tale facoltà è data adeguata informazione a cura degli uffici.

Articolo 13

Ravvedimento

1. I contribuenti che hanno ommesso il versamento totalmente o parzialmente possono usufruire del ravvedimento operoso effettuando il versamento del tributo dovuto maggiorato della sanzione ridotta e degli interessi legali alle condizioni e limiti disciplinati presente articolo.
2. Non è ammesso il ravvedimento operoso nel caso in cui il competente ufficio abbia già provveduto alla notificazione dell'atto con cui è accertata la violazione da parte del contribuente ovvero comunque in tutti i casi in cui siano iniziati attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

3. L'istituto è applicabile per le seguenti violazioni:
 - a. violazioni derivanti da omessi versamenti;
 - b. violazioni relative a parziali versamenti;
 - c. violazioni per omessa presentazione della dichiarazione.
4. La sanzione ridotta è determinata in applicazione delle previsioni e dei parametri previsti dagli articoli 13, DLgs n.472/1997 e 13, DLgs n.471/1997.
5. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
6. Le modalità operative, le casistiche ammesse, e le regole di calcolo sono quelle stabilite dall'articolo 13 del DLgs n.472/1997 e dall'articolo 13, DLgs n.471/1997, nonché altre eventuali norme vigenti in materia.

Articolo 14

Dilazione dei pagamenti. Rateazioni

1. Il presente articolo regola i presupposti e le modalità di rateazione dei pagamenti delle entrate comunali, fermo restando quanto previsto da norme di legge non derogabili.
2. Le somme intimate per debiti tributari in avvisi di liquidazione, accertamento o atti di irrogazione di sanzioni nonché in avvisi di pagamento, anche se recepite in successivi atti di natura coattiva, salvo quanto stabilito da discipline speciali, possono essere dilazionate, su richiesta del debitore, con provvedimento del funzionario responsabile della relativa entrata, secondo le modalità di cui al presente articolo.
3. Si applica la medesima disciplina per la rateazione delle entrate non tributarie, anche se recepite in successivi atti di natura coattiva. Nel caso di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, per le quali non è ancora stata emessa ingiunzione di pagamento, è possibile procedere alla rateazione solo quando è stato completato l'iter della sanzione ed il verbale costituisce titolo esecutivo.
4. Si applicano altresì le ipotesi di rateazione che la legge o gli specifici regolamenti prevedono per le singole entrate tributarie e patrimoniali.
5. In assenza di previsioni specifiche, di cui al precedente comma, la rateazione può essere concessa, su richiesta del debitore, con provvedimento del funzionario responsabile della specifica entrata, secondo un piano rateale proposto dal debitore, valutato dall'ufficio e sottoscritto per accettazione dal debitore, che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano. L'ufficio si esprime sulla domanda entro 30 giorni dalla sua ricezione.
6. I provvedimenti di rateazione sono subordinati alla adeguata dimostrazione di un oggettivo stato di difficoltà economica auto dichiarato che impedisca o renda problematico il pagamento in un'unica soluzione. Per il riscontro il funzionario, qualora lo ritenga necessario, può richiedere apposita documentazione in base alle singole casistiche (ISEE, denunce redditi, bilanci delle società ecc..) nonché, se è il caso, a relazionarsi con gli uffici dell'assistenza sociale.
7. Ogni domanda di rateizzo può riguardare solo avvisi e/o annualità pregresse. Restando escluse dalla rateazione le annualità in corso e/o per cui sia previsto l'istituto del ravvedimento operoso, a meno che non si ricada nelle fattispecie eccezionali previste all'ultimo comma del presente articolo.

Ogni domanda di rateizzo può essere accettata solo a seguito di esame complessivo della situazione del debitore alla data di presentazione della domanda. Nel caso in cui emergessero più posizioni insolute (per categoria di entrata e/o per annualità), la richiesta di rateizzo può essere accolta solo dopo che siano state integrate nell'importo

oggetto di dilazione tutte le partite pregresse insolte e che siano state corrisposte le eventuali partite relative all'annualità in corso, scadute e non assolte.

8. La durata del piano rateale non può andare oltre il periodo di prescrizione / decadenza dell'avviso / titolo esecutivo / diverso atto del titolo in base al quale si può procedere all'introito della somma.
9. L'ammontare di ogni rata di norma non può essere inferiore ad €. 100. E' comunque facoltà del funzionario valutare importi minori nei casi di particolare difficoltà economica.
10. Le rate scadono di norma l'ultimo del mese o come diversamente concordato. In caso di mancato pagamento di tre rate alle previste scadenze il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo residuo è riscuotibile in unica soluzione, maggiorato delle spese di riscossione.
11. La rateazione non è consentita:
quando il richiedente è moroso relativamente a precedenti rateazioni o è decaduto da precedenti piani di rateazione, salva la facoltà, esercitabile per una sola volta dal contribuente, di sottoscrivere un piano di rateazione straordinario per tutte le posizioni con termini di pagamento scaduti pagando contestualmente almeno 2 rate di ciascuno dei precedenti piani di rateazione;
12. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi legali o nella misura stabilita da specifici Regolamenti in materia, al tasso in vigore al momento dell'adozione del provvedimento di rateazione.
13. L'eventuale fermo amministrativo del veicolo già iscritto in relazione al debito oggetto di rateazione viene sospeso a seguito del pagamento della prima rata del piano di rateazione, comprensiva delle spese di riscossione. Il rilascio della liberatoria richiesta dal Pubblico registro automobilistico per la revoca del fermo amministrativo avviene esclusivamente a seguito dell'estinzione totale del debito rateizzato.
14. In caso di atti impositivi tributari, il contribuente, nel rispetto dei requisiti richiesti, fa pervenire l'istanza di rateazione entro il termine indicato per la scadenza del pagamento. Nel caso di atti impositivi tributari che prevedano l'applicazione dell'istituto dell'adesione agevolata e dell'acquiescenza, il contribuente deve, sempre nel rispetto dei sopra richiamati requisiti e qualora intenda avvalersi del beneficio, far pervenire l'istanza di rateazione del debito entro i termini previsti per l'adesione medesima.
15. Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali, altre oggettive situazione di emergenze collettive di altra natura, comportanti particolare disagio socio economico per soggetti individuati e criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.
Con deliberazione della Giunta comunale, possono, altresì, essere stabiliti, per i casi di cui al presente comma, criteri e possibilità di rateizzazione anche riferiti al versamento dei tributi ordinari per le annualità in corso.

Articolo 15

Importi minimi riscossione ordinaria e rimborsi

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della L.n.296/2006, i versamenti non sono dovuti, non si procede alla riscossione e non sono effettuati i rimborsi dei crediti tributari di modesto ammontare di qualsiasi natura, qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito e per ogni periodo di imposta (anno) non superi l'importo di euro 5,00. Nei regolamenti dei singoli tributi possono essere disposti importi diversi.
2. Tutti tali importi sono arrotondati all'euro, ai sensi dell'articolo 15 precedente, ed in ogni caso non devono intendersi come franchigia.

CAPO III - RIMBORSI E COMPENSAZIONI

Articolo 16

Rimborsi per entrate tributarie ed extratributarie

1. Il rimborso di somme versate e non dovute può essere richiesto in forma scritta entro il termine in cui opera la prescrizione, così come previsto dalle disposizioni di legge o di regolamento concernenti le singole tipologie di entrate a decorrere dal giorno del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione nonché della modalità prescelta per l'introito della somma.
3. Il Comune, sussistendone le condizioni, può chiedere di integrare la documentazione presentata, sospendendo i termini di cui al comma successivo.
4. Il responsabile dell'entrata, entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e comunica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego.
Il termine può essere sospeso in caso di necessità di acquisire documentazione integrativa.
5. In caso di accoglimento il Comune provvede ad adottare il provvedimento di rimborso entro il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza al netto dei termini di sospensione.
6. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi legali o nella misura prevista da specifici regolamenti con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
7. Ai rimborsi si applica la disciplina degli importi minimi prevista dall'articolo 15 del presente Regolamento.

Articolo 17

Rimborsi per entrate tributarie

1. Ferma restando la disciplina generale prevista al precedente articolo 16 nel caso di rimborsi aventi ad oggetto somme versate a titolo di tributo valgono le ulteriori disposizioni che seguono.
2. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
3. Si procede a rimborso delle entrate tributarie esclusivamente nei limiti stabiliti da ogni regolamento che gestisce l'entrata. Resta comunque escluso il rimborso o lo sgravio di quanto, a titolo di interessi, è stato pagato dai contribuenti o risulta a loro carico in ruoli di qualsiasi natura, sulla base delle disposizioni di legge previgenti.
4. Non si procede a rimborso delle somme versate a seguito di emissione di un atto tributario autonomamente impugnabile, cui sia seguito il versamento del tributo evaso entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto medesimo, senza impugnazione innanzi alla competente autorità giurisdizionale.
5. Non possono essere rimborsate le somme versate a seguito della procedura di accertamento con adesione.
6. Alle procedure di rimborso di cui al presente articolo si applica comunque la disciplina prevista dal D.M. interministeriale Finanze e Interno in data 24 febbraio 2016, e relative norme sostitutive o integrative, anche in relazione ai casi di versamenti effettuati ad Ente incompetente.

Articolo 18

Compensazione del pagamento sullo stesso tributo od entrata

1. Il contribuente o l'utente può compensare in tutto od in parte le somme dovute per entrate comunali, con crediti nei confronti del Comune, riferiti alla medesima entrata, anche se afferenti ad annualità precedenti, senza interessi.
2. A tal fine deve presentare, idonea istanza all'Ufficio che gestisce l'entrata.

3. Nell'istanza dovranno essere indicate le generalità del contribuente, compreso il codice fiscale, gli estremi delle somme dovute e dei crediti vantati, nonché le ragioni della spettanza del credito vantato.
4. Il funzionario competente ai sensi del successivo articolo 20 verifica la sussistenza del credito, nonché i calcoli proposti dal contribuente. Se il credito vantato si dovesse rivelare insussistente o la compensazione errata, in caso di entrate tributarie, l'ufficio emetterà idoneo avviso di accertamento, secondo le disposizioni di legge; se si tratta di entrata non tributaria, invierà comunicazione via raccomandata.
5. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del debito, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
6. In luogo della richiesta espressa da parte del soggetto interessato, la compensazione tra quanto dovuto a titolo tributario e la somma oggetto del credito vantato nei confronti dell'Amministrazione Comunale, per lo stesso tributo, può essere disposta dal Comune a mezzo del funzionario responsabile dell'entrata. Della intervenuta compensazione viene data idonea comunicazione al cittadino interessato.

Articolo 19

Compensazione tra crediti e debiti tributari diversi

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, e con le modalità di cui al precedente articolo 18, può compensare sulla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.

Articolo 20

Compensazione tra crediti e debiti non tributari diversi

1. Le obbligazioni non tributarie di cui al presente articolo possono essere estinte mediante compensazione, secondo i principi stabiliti dal Codice Civile, sulla base di una espressa richiesta del cittadino. Restano impregiudicate le possibilità di recupero delle entrate da parte dell'Ufficio a seguito dell'attività di controllo delle somme effettivamente dovute.
2. L'utente, nei termini di versamento dell'importo dovuto, e con le modalità di cui al precedente articolo 18, può compensare sulla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altre entrate non tributarie del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.
3. I soggetti che vantano crediti nei confronti del Comune in relazione a cessione di beni o di prestazioni di servizi, possono altresì avvalersi della possibilità di compensare i medesimi crediti con i debiti relativi a loro carico in ragione di obbligazioni correlate ad entrate non tributarie del Comune nei termini di versamento dell'importo dovuto, e con le modalità di cui al precedente articolo 18.
4. Per l'accertamento del credito vantato dal cittadino, nei casi previsti dal presente articolo il funzionario competente a ricevere la dichiarazione di compensazione, si avvale degli uffici rispettivamente competenti, che rilasciano, ove ne sussistano con certezza le condizioni, l'attestazione che il credito sia certo, liquido ed esigibile, comunicandone in tale caso l'esatto importo.
5. Non vengono previste compensazione fra debiti / crediti tributari con quelli non tributari.

Articolo 21

Competenza sulle dichiarazioni di compensazione

1. Le dichiarazioni di compensazione previste agli articoli precedenti sono indirizzate al funzionario responsabile dell'entrata sulla quale è effettuata la compensazione. In caso di invio ad ufficio incompetente, questo trasmette senza indugio la documentazione ricevuta al funzionario predetto.
2. Il funzionario autorizza o rigetta la compensazione con provvedimento motivato.
3. Il provvedimento che autorizza o rigetta la compensazione, è comunicato all'interessato, al responsabile del servizio finanziario ed ai funzionari interessati alla pratica di compensazione per la definizione dei conseguenti documenti contabili.
4. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo. Tuttavia si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché vengano comunicate, di norma da chi effettua il versamento, le generalità dei contitolari beneficiari e l'importo.

CAPO IV - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Articolo 22

Attività di verifica e controllo

1. Il funzionario responsabile di ciascuna entrata, conformemente a quanto previsto dal regolamento di contabilità del Comune, provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Il funzionario responsabile di ciascuna entrata, quando non sussistono prove certe, anche se suscettibili di prova contraria, dell'inadempimento, deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi, nelle forme a quanto eventualmente previsto, nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.
3. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'ente ovvero nelle forme associate previste dalla normativa regionale e statale in materia ed in conformità a quanto previsto nell'articolo 52, comma 5, del DLgs n.446/1997.
4. Gli uffici comunali competenti hanno facoltà di accedere, alle condizioni e limiti di legge, sia in forma puntuale sia in forma massiva, a tutte le informazioni presso archivi pubblici, tenuti anche in forma elettronica, che debbano essere resi conoscibili ai fini dei controlli tributari.
5. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali negli immobili oggetto di imposizione tributaria sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo.
6. Salvo che non sia diversamente disciplinato dai regolamenti relativi alle singole entrate le attività di cui al comma precedente sono oggetto di apposito verbale relativamente al quale il contribuente può comunicare entro 30 giorni dal rilascio della copia osservazioni e richieste che sono oggetto di valutazione successiva da parte degli uffici impositori.
7. Gli accessi, le ispezioni e le verifiche, si svolgono, salvo casi eccezionali ed urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio dell'attività e con modalità tali da recare la minore turbativa possibile.
8. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti l'ente si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate compresa l'attività di ispezione.

Articolo 23

Avviso bonario e contraddittorio preventivo con il contribuente

1. Prima di procedere all'emissione di atti di imposizione, il funzionario responsabile può invitare il contribuente, a chiarire la propria posizione in ordine ai fatti descritti nell'avviso stesso, entro un termine dalla data di ricevimento della richiesta dell'Ufficio.
2. Il contribuente ha la facoltà di procedere nel medesimo termine all'esibizione di documenti mancanti, alla sanatoria di documenti irregolari ed alla regolarizzazione di errori formali e, se nei termini di legge, a sanare l'ammancio tramite l'istituto del ravvedimento operoso.
3. Prima di procedere all'emissione di atti di imposizione formali, il funzionario responsabile può inviare analogo atto al contribuente senza sanzioni e/o interessi nel caso che sia accertata d'ufficio la buona fede del contribuente oppure sia accertato che l'omissione dipende da ritardi/imprecisioni, errori riconducibili a comportamenti del comune o di altri organi della pubblica amministrazione, ivi compreso il ritardato / omesso / errato invio dei conteggi al contribuente, oppure ad incertezze nella comprensione od interpretazione delle norme o nel caso in cui per limiti

d'importo e/o anti economicità dell'azione e/o una valutazione complessiva della posizione contributiva e della situazione rendano sconveniente o troppo gravoso procedere.

Articolo 24

Accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
2. Il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie.

Articolo 25

Accertamento delle entrate non tributarie

1. L'entrata non tributaria è accertata quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare il debitore, determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito.
2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal responsabile dell'entrata.
3. La contestazione del mancato pagamento di somme non aventi natura tributaria e dovute al Comune deve avvenire per iscritto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante altra forma di notifica, con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito. Scaduti i termini per il pagamento indicati nella contestazione il debitore commette violazione al Regolamento ed è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 3 del presente Regolamento. Della sanzione il debitore ne è avvisato nell'atto di contestazione del mancato pagamento.

Articolo 26

Notificazione degli atti

1. La notificazione degli atti è disciplinata dal relativo regolamento comunale. Nel caso in cui tale regolamento non sia stato assunto si osservano le disposizioni che seguono, salve le disposizioni eventualmente previste dagli specifici regolamenti di entrata. In ogni caso è sempre possibile la notificazione degli atti a mezzo di canali di posta elettronica certificata, nei casi consentiti dalla legge statale.
2. Gli atti di liquidazione e/o accertamento, ovvero quelli risultanti dal concordato o dall'applicazione dell'istituto dell'autotutela possono essere notificati anche a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il funzionario responsabile può notificare direttamente gli atti del proprio Ufficio a mezzo posta ai sensi dell'articolo 12 della L.n.890/1982, secondo le forme previste dalla stessa legge.
3. In alternativa per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui all'art.1 comma 792 e seguenti della L.n.160/2019 e, di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al R.D.n.639/1910, e successive modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie, ferme restando le disposizioni vigenti, il Comune, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.
4. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la

partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale, ed il superamento di un esame di idoneità.

5. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell'ente locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.

Articolo 27

Ripetibilità delle spese di notificazione

1. La ripetizione delle spese di notificazione è disciplinata dal relativo regolamento comunale in materia di notificazione degli atti. Nel caso in cui tale regolamento non sia stato assunto si osservano le disposizioni che seguono, salve le disposizioni eventualmente previste dagli specifici regolamenti di entrata.
2. Sono ripetibili, nei confronti del destinatario, gli addebiti delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi emessi per il recupero di tributi evasi o elusi, di irrogazione delle sanzioni tributarie, degli atti di costituzione in mora e dei titoli esecutivi connessi alla riscossione coattiva
3. La disposizione del comma 1 si applica per qualsiasi modalità di effettuazione della notificazione: a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'articolo. 1, comma 161, della L. n. 296/2006; a mezzo della posta, con raccomandata con avviso di ricevimento "atti giudiziari", ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 890/1982; personalmente, tramite i messi notificatori comunali ovvero i messi notificatori speciali previsti dai commi 158, 159 e 160 dell'articolo 1 della L. n.296/2006; ovvero qualsiasi altra modalità prevista dalla legge.
4. L'ammontare specifico delle spese ripetibili è determinato con deliberazione della Giunta Comunale sulla base obiettiva dei costi effettivi rilevati dagli uffici, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, ed aggiornato periodicamente in relazione alla variazione dei costi medesimi.
In assenza della deliberazione di cui sopra l'ammontare è stabilito dal funzionario responsabile con atto proprio che quantifichi i costi obiettivamente rilevati dalle spese sostenute (costi raccomandate ecc..).
5. Non sono comunque ripetibili:
 - a) le spese per la notifica di atti istruttori e di atti amministrativi alla cui emanazione si è tenuti su richiesta del contribuente (come, ad esempio, i provvedimenti di rimborso e quelli con cui, in sede di autotutela, sono annullati o rettificati precedenti atti impositivi erronei. In caso di rettifica in autotutela, la ripetizione delle spese è effettuata solo per la prima notificazione);
 - b) le spese relative all'invio di qualsiasi atto mediante comunicazione.
6. Le spese di cui ai commi precedenti sono recuperate unitamente al tributo o al maggior tributo dovuto, alle sanzioni amministrative ed agli interessi, anche in riferimento ai periodi di imposta antecedenti all'entrata in vigore della presente disposizione, ma accertati con atti impositivi notificati successivamente.
7. Il presente articolo trova applicazione anche per i corrispondenti atti relativi alla riscossione dei canoni e di tutte le entrate patrimoniali.

Articolo 28

Interessi

1. Il Comune applica gli interessi per le operazioni di accertamento, riscossione e rimborso di tributi utilizzando il tasso indicato dal decreto ministeriale previsto dall'articolo 13, comma 2, del DLgs n.159/2015, ovvero, in assenza, dal tasso di interesse legale.
2. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili ovvero, se a favore del contribuente, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Il Comune applica il tasso determinato ai sensi del comma precedente anche per le entrate non tributarie.

Articolo 29

Sospensione e riduzione dell'erogazione dei servizi

Nei casi d'inadempienza nei pagamenti, la eventuale sospensione dei singoli servizi a domanda individuale o la riduzione degli stessi potrà essere oggetto, se ritenuto opportuno, di valutazione ed apposita normazione nell'ambito dei regolamenti delle singole entrate.

CAPO V - RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE

Articolo 30

Attività di riscossione coattiva. Ingiunzione – Accertamenti Esecutivi.

1. L'attività di accertamento e la riscossione coattiva, salvo il caso in cui sia stata affidata all'esterno, è effettuata in conformità a quanto previsto dalle norme in materia, in particolare dalla L.n.160/2019 art.1 commi dal n.784 al n.815 tramite l'accertamento esecutivo (in particolare comma 792), e/o, tramite l'ingiunzione di cui al R.D.n.639/1910, (per gli avvisi prodotti antecedentemente il primo gennaio 2020), che costituiscono titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del DPR n.602/1973, in quanto compatibili, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 gg-quater punto 1), del D.L.n.70/2011, convertito con L.n.106/2011.
2. Gli avvisi di accertamento esecutivi e/o le ingiunzioni di cui al R.D.n.639/1910 sono di competenza del funzionario responsabile della relativa entrata.
3. Con deliberazione di Giunta comunale la funzione di emanazione dell'avviso esecutivo, prodotto dal primo gennaio 2020 e/o, per i precedenti, delle ingiunzioni nonché la funzione di riscossione coattiva possono essere delegate ad un unico soggetto, scelto fra i funzionari responsabili del tributo, se in numero superiore all'unità.
4. La procedura di riscossione coattiva diretta delle entrate patrimoniali e tributarie consta di due fasi:
 - a. Fase dell'emissione del titolo esecutivo:
si tratta di fase avente ad oggetto la predisposizione, la sottoscrizione e la notifica dell'avviso di accertamento esecutivo e/o, dell'ingiunzione, oltre agli eventuali solleciti. Il funzionario competente, ai sensi dei commi precedenti, sottoscrive l'avviso esecutivo e/o l'ingiunzione fiscale e gli eventuali solleciti relativi alla riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali;
 - b. Fase cautelare ed esecutiva:
è la fase in cui, dopo la notifica dell'avviso esecutivo o dell'ingiunzione fiscale ed il relativo mancato pagamento, si intraprende l'attività istruttoria di analisi dei debitori e si procede all'avvio delle procedure cautelari e/o esecutive per il recupero del credito. Tutti gli atti di questa fase rimangono di competenza del funzionario individuato ai sensi dei commi precedenti, il quale si avvale, ai fini dell'esecuzione, del funzionario responsabile della riscossione, se nominato ai sensi del successivo articolo 32.
5. Il debitore è soggetto, agli "oneri di riscossione" nonché "spese di notifica ed esecutive" come anche previsto dalla legge, in particolare L.n.160/2019 art.1 co.803, ferma restando la ripetibilità delle spese di notifica.
6. Rientrano fra le spese rimborsabili quelle di assistenza legale sono determinate nella misura delle spese di lite liquidabili dal giudice dell'esecuzione secondo quanto previsto dalle norme o dagli usi vigenti.
7. In caso di pagamento integrale del dovuto prima dell'iscrizione a ruolo della controversia presso l'Autorità giurisdizionale rimangono comunque a carico del debitore i diritti di notifica dell'atto esecutivo e le spese di assistenza legale.
8. L'entità delle spese previsti dal comma 5, che non siano già stabilite dalle norme, quantificate forfettariamente o documentabili, può essere disposto, in via ordinaria, con deliberazione della Giunta Comunale oppure del Consiglio, in sede di deliberazione aliquote e tariffe.
In assenza della deliberazione di cui sopra l'ammontare è stabilito dal funzionario responsabile con atto proprio che determina gli importi con criteri obiettivi.

Articolo 31

Azioni cautelari ed esecutive

1. Il funzionario responsabile della riscossione, di cui al successivo articolo 32, qualora ne esistano le condizioni di legge, è competente, su richiesta scritta del funzionario responsabile del tributo ad attivare le azioni cautelari ed esecutive previste dalle disposizioni del titolo II, DPR n.602/1973, in quanto compatibili, e dell'ordinamento civile.

Articolo 32

Funzionario responsabile della riscossione

1. Nel caso di gestione diretta, con le modalità indicate in particolare al comma 793 della L.n.160/2019 art.1, può essere nominato uno o più funzionari responsabili della riscossione, fra coloro che hanno titoli e requisiti previsti, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al R.D.n.639/1910 ai sensi dell'articolo 7, comma 2, gg-sexies) della L.n.106/2011.

Articolo 33

Crediti inesigibili o di difficile riscossione

1. I crediti inesigibili o ritenuti di improbabile riscossione in ragione della inconsistenza o non accessibilità del patrimonio del debitore o della sua irreperibilità, dell'irreperibilità degli eredi, dell'infruttuosità delle azioni poste in essere per il recupero dei crediti nei tempi utili, su proposta motivata del responsabile del servizio e previa verifica da parte del responsabile del servizio finanziario, sono stralciati dal rendiconto alla chiusura dell'esercizio.
2. E' consentita al funzionario responsabile dell'entrata la valutazione sull'opportunità del perseguimento del credito sotto il profilo economico. Si intende comunque antieconomico il perseguimento di crediti complessivamente inferiori o comunque pari alle spese previste per le necessarie procedure anche tenendo conto del tempo-lavoro delle risorse umane impiegate.
3. I crediti soggetti ad azioni di recupero sono elencati e monitorati in maniera informatica.
4. Prima dello scadere del termine prescrizione o decadenziale il responsabile del servizio verifica ulteriormente se il debitore è ancora insolubile o aggredibile. Qualora venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al soggetto passivo, avvia le eventuali procedure successive, se previste, fino alla riscossione coattiva ed alle azioni conseguenti. In tale ipotesi, le suddette somme vengono re-iscritte a ruolo purché le stesse siano di importi tali da giustificare le azioni che si vanno a porre in essere. In caso contrario allo scadere del termine il credito viene dichiarato inesigibile.
5. La Giunta comunale, nel rispetto delle norme di legge e dei principi vigenti in materia, può disporre, con propria deliberazione e su motivata e documentata proposta del Responsabile del servizio, per i crediti la cui riscossione risulta di particolare incertezza, una transazione al fine di recuperare almeno una parte del credito.

Articolo 34

Attività precoattiva. Recupero stragiudiziale

1. Prima di iniziare le procedure esecutive e cautelari di riscossione il Comune si riserva la possibilità di intraprendere una attività pre-coattiva con l'adozione di appositi strumenti di recupero stragiudiziale dei crediti sia di natura tributaria che patrimoniale.

Articolo 35

Importi minimi per recuperi ed accertamenti

1. Non si procede al recupero di tributi a mezzo di provvedimento di accertamento, per somme relative a tributi comunali comprensive di sanzioni ed interessi complessivamente inferiori o uguali a euro 25,00 nonché alla riscossione coattiva, per somme relative a tributi comunali comprensive di sanzioni ed interessi complessivamente inferiori o uguali a euro 35,00 per pratica; tale limite non è applicabile qualora il credito tributario derivi da ripetuta violazione, degli obblighi concernenti un singolo tributo.

2. Non si procede alla riscossione coattiva, dei crediti, tributari o extra tributari, anche comprensivi di eventuali sanzioni e interessi, di importo complessivo minore o uguale ad euro 35,00 per ciascun debitore; tale limite non si applica qualora il credito derivi dal ripetuto inadempimento degli obblighi concernenti la singola entrata.
3. Per i residenti all'estero l'importo minimo può essere aumentato fino al 100% in base all'analisi delle singole situazioni, valutando le convenzioni in essere con i relativi stati esteri.

TITOLO III - ATTIVITA' CONTENZIOSA. STRUMENTI DEFLATTIVI.

CAPO I - TUTELA GIURISDIZIONALE

Articolo 36

Rappresentanza in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale e Regionale

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del DLgs n.546/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, il Comune è rappresentato in giudizio, dal dirigente del servizio della relativa entrata, ovvero, in caso di carenza di qualifiche dirigenziali, dal funzionario responsabile.
Viene data facoltà allo stesso funzionario di potersi avvalere di supporto specializzato, se ritenuto necessario.
2. Non è necessaria alcuna preventiva autorizzazione per le azioni di resistenza in giudizio e per tutte le azioni connesse alla gestione della vertenza. Non è altresì necessaria alcuna autorizzazione per proporre appello innanzi alla Commissione Regionale. L'atto di autorizzazione alla lite è regolato dallo Statuto, che disciplina il regime dell'esercizio della rappresentanza.
3. Il dirigente, ove esistente e come individuato ai sensi del comma 1, potrà avvalersi dell'assistenza del funzionario responsabile dell'entrata, previa delega da adottarsi con determinazione dirigenziale.
4. Resta ferma la possibilità di avvalersi di professionisti abilitati all'assistenza innanzi agli organi della giurisdizione tributaria.
5. Fermo quanto sopra statuito, per la gestione del contenzioso, il funzionario responsabile potrà avvalersi, oltre che delle strutture dell'ufficio, anche di qualificate consulenze generali o per specifici argomenti, nel rispetto delle norme in materia di affidamento.
6. In caso di vertenza tributaria incardinata innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, si osserveranno le disposizioni del successivo articolo.

Articolo 37

Rappresentanza in giudizio innanzi alla Magistratura Ordinaria od Amministrativa

1. Nel caso di azioni o resistenze innanzi alla Autorità giudiziaria ordinaria, per le entrate tributarie ed extra tributarie, il rappresentante del Comune, dovrà essere assistito da un professionista abilitato.
2. Resta fermo quanto disposto dalle leggi e dallo Statuto Comunale in merito alla rappresentanza processuale del Comune ed al conferimento di incarichi professionali di patrocinio legale.
3. Il funzionario responsabile dell'entrata od il funzionario responsabile del servizio tributi dovrà prestare ogni collaborazione al patrocinante scelto per la vertenza.

CAPO II - RECLAMO E MEDIAZIONE

Articolo 38

Oggetto

1. Il presente titolo disciplina il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e mediazione previsto dall'articolo 17 bis del DLgs n.546/1992 vigente e si applica alle controversie instaurate dal 1.1.2016 sugli atti tributari emessi dal Comune nei limiti di valore indicato dal successivo comma 2.
2. Ai sensi del dell'articolo 17 bis del DLgs n.546/1992, nei limiti del valore stabilito, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del DLgs n.546/1992, ovvero l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Articolo 39

Effetti

1. A seguito della presentazione del ricorso, il funzionario responsabile del tributo valuta, in prima istanza, la fondatezza delle argomentazioni del contribuente.
Qualora ritenute fondate dispone di conseguenza la rettifica o l'annullamento dell'atto, entro il termine di 80 giorni dal ricevimento dell'istanza.
Qualora necessiti un supplemento di istruttoria, di norma dispone, (o comunque valuta) la sospensione dei termini contenuti nell'avviso.
Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
2. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2.
3. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole disposizioni relative al tributo.
4. La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 17 bis del DLgs n.546/1992.

Articolo 40

Competenza

1. Il soggetto competente all'esame del reclamo e della proposta di mediazione è, ordinariamente, il funzionario responsabile del tributo che ha adottato l'atto, a meno che non sia stata individuata una struttura autonoma, di cui ai commi successivi.
2. Per ragioni organizzative e di dimensione dell'ente, la figura dell'istruttore e quella del funzionario che ha adottato l'atto possono coincidere.
3. Con apposito atto di giunta comunale, comunque, può essere individuata una struttura autonoma competente alla valutazione del reclamo e della mediazione, sulla base dell'assetto organizzativo dell'ente. L'esercizio della funzione di valutazione può essere svolto anche in forma associata, nelle forme e condizioni previste dalle L.R.n.54/1998 e della L.R.n.6/2014.
4. In caso di concessione del servizio a uno dei soggetti indicati dall'articolo 52 comma 5, lettera b), del DLgs n.446/1997, gli atti tributari emessi in forza della concessione devono essere compatibili con le disposizioni del

presente capo ai fini dell'esperimento del reclamo e della mediazione. In tal caso, la competenza della procedura è in capo al soggetto contro cui è stato proposto ricorso. Il concessionario invita l'ufficio competente del comune a rendere apposito parere quando la questione sollevata verta sull'applicazione di norme legislative e regolamentari.

Articolo 41

Valutazione

1. L'ufficio, se non intende accogliere in toto il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, può formulare d'ufficio una propria proposta avuto riguardo:
 - all'eventuale incertezza delle questioni controverse;
 - al grado di sostenibilità della pretesa;
 - al principio di economicità dell'azione amministrativa.

Qualora necessiti un supplemento di istruttoria, di norma dispone, (o comunque valuta) la sospensione dei termini contenuti nell'avviso.

2. Entro il termine del primo giorno utile per la costituzione in giudizio (di norma dopo 90 giorni dalla presentazione del ricorso, salvo sospensione dei termini), l'ufficio procedente adotta e trasmette il provvedimento nel quale indica l'esito del procedimento che può concludersi con:
 - a. l'accoglimento totale del reclamo;
 - b. la definizione della proposta di mediazione, anche promossa dall'ufficio, mediante l'adozione di un accordo;
 - c. il rigetto del reclamo e le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio;
 - d. il rigetto del reclamo e della proposta di mediazione del contribuente nonché le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio.
3. Al fine di agevolare la definizione della controversia, l'ufficio può invitare il contribuente a trasmettere memorie o altri documenti utili nonché convocare un incontro, anche su istanza del contribuente.

Articolo 42

Perfezionamento. Sanzioni

1. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata.
2. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del DLgs n.218/1997.
3. Ai sensi dell'articolo 8 del DLgs n.218/1997 le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'Ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'Ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
4. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.
5. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto.

CAPO III - AUTOTUTELA

Articolo 43

Applicazione dell'istituto dell'autotutela

1. Il Comune applica nella gestione delle proprie entrate l'istituto dell'autotutela anche sulla base dei principi stabiliti dalla legge e dal D.M. Finanze 11/2/1997 n.37, nonché delle successive disposizioni del presente capo.
2. L'esercizio corretto e tempestivo dell'autotutela costituisce doveroso canone di comportamento per l'ufficio che procederà all'annullamento totale o parziale dell'atto tutte le volte in cui, con valutazione obiettiva ed imparziale, riconosca che l'atto stesso sia affetto da illegittimità o da infondatezza.
3. Competente al provvedimento di rettifica o annullamento è il funzionario responsabile della relativa entrata.
4. Rientra nell'esercizio legittimo del potere di autotutela, la facoltà di sospendere l'efficacia degli atti impositivi, di accertamento od esecutivi relativi a qualsiasi entrata comunale, quando l'esecuzione dell'atto possa comportare svantaggi nell'attività amministrativa e sempre che sia rinvenibile un interesse dell'Amministrazione alla sospensione di un atto che potrebbe rivelarsi illegittimo. La sospensione non potrà essere concessa quando sia riscontrabile il rischio, anche solo eventuale, di non pervenire alla riscossione.
5. Il contribuente o l'utente, per mezzo di istanza resa all'Amministrazione comunale, che può contenere anche autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi del DPR n.445/2000, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo.
6. L'eventuale diniego dell'Amministrazione comunale deve essere comunicato all'interessato.
7. L'atto di annullamento, anche d'ufficio, deve essere notificato al contribuente affinché possa annullare gli effetti di un precedente provvedimento emesso.

Articolo 44

Presupposto per l'applicazione dell'autotutela

1. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo od infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Nella soggetta materia tale interesse sussiste ogni qualvolta si tratti di assicurare che il contribuente o l'utente sia destinatario di una pretesa pubblica in misura giusta e conforme alle regole dell'ordinamento o di soddisfare l'esigenza di eliminare per tempo un contenzioso inutile ed oneroso.

Articolo 45

Ipotesi di annullamento d'ufficio

1. Le ipotesi in cui è possibile procedere all'annullamento in via di autotutela sono esemplificate nell'articolo 2 del D.M. Finanze 11/2/1997 n. 37, come segue:
 - a. errore di persona;
 - b. errore logico o di calcolo;
 - c. errore sul presupposto del tributo;
 - d. doppia imposizione;
 - e. mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f. mancanza di documentazione, successivamente sanata non oltre i termini di decadenza;
 - g. errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile.
 - h. Altre casistiche simili e/o riconducibili a quelle sopra elencate.

Articolo 46

Oggetto dell'annullamento

1. Oggetto di annullamento in via di autotutela possono essere non solo gli atti di imposizione tipici o quelli di irrogazione delle sanzioni tributarie ma in genere tutti gli atti che comunque incidono negativamente nella sfera giuridica del contribuente o dell'utente.

Articolo 47

Limiti all'esercizio del potere di autotutela

1. Nell'esercizio del potere di annullamento in via di autotutela va tenuto conto del "diritto vivente" con l'esistenza di giurisprudenza che disponga nel merito sul punto.
2. Non costituisce causa ostativa all'esercizio del potere di annullamento la circostanza che un atto sia esecutivo, purché, nel merito, sia riconosciuto fondata la richiesta.
3. Le situazioni sotto riportate non costituiscono limite all'esercizio del potere di autotutela e quindi verificata la ricorrenza dei relativi presupposti si procede all'annullamento anche se:
 - a. l'atto è divenuto ormai definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
 - b. il ricorso è stato presentato ma respinto con sentenza passata in giudicato per motivi di ordine formale (quali inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità);
 - c. vi è pendenza di giudizio;
 - d. non è stata prodotta in tal senso alcuna istanza da parte dell'interessato.
4. In pendenza di giudizio, l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a. grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione;
 - b. valore della lite;
 - c. costo della difesa;
 - d. costo della soccombenza;
 - e. costo derivante da inutili carichi di lavoro.
5. Qualora, da tale analisi, emerga l'inutilità di coltivare una lite, il funzionario della singola entrata, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede d'autotutela può annullare il provvedimento.

CAPO IV - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 48

Accertamento con adesione

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal DLgs n. 218/1997 e secondo le disposizioni seguenti.

Articolo 49

Presupposto ed ambito di applicazione dell'istituto

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
4. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo-benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
5. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Articolo 50

Attivazione del procedimento definitorio

1. Il procedimento definitorio può essere attivato esclusivamente in presenza dei necessari presupposti indicati al precedente articolo 49:
 - a. a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b. su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Articolo 51

Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio

1. L'ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuno l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, et cetera, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento qualora riscontri, nello stesso, aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Articolo 52

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 51, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito e-mail e telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione dell'accertamento con adesione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo. Nessun effetto sospensivo sarà riconosciuto alle istanze presentate in mancanza dei necessari presupposti applicativi dell'istituto dell'accertamento con adesione, comunque non adeguatamente motivate dal contribuente, relativamente all'esistenza nel caso specifico del necessario requisito della materia concordabile.
4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio anche telefonicamente o telematicamente, via e-mail, formula l'invito a comparire.

Articolo 53

Invito a comparire per definire l'accertamento

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del funzionario incaricato del procedimento.

Articolo 54

Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio ove l'accertamento venga concordato con il contribuente l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente, o da suo procuratore generale o speciale, e dal responsabile dell'ufficio.
2. Nell'atto di definizione sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Articolo 55

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute, con le modalità indicate nell'atto stesso.

2. Entro dieci giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione.
3. È ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale nel rispetto dei requisiti e della procedura delineata dal presente Regolamento in merito alle rateizzazioni.

Articolo 56

Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Articolo 57

Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

CAPO V - INTERPELLO

Articolo 58

Oggetto delle disposizioni

1. Le disposizioni di cui al presente Capo, adottate in attuazione degli articoli 1 ed 11 della L.n.212/2000, concernente "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", e del DLgs n. 156/2015, recante "Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario", disciplina il diritto d'interpello del contribuente in materia di tributi comunali.
2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria di competenza comunale o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.
3. Ai fini del presente Capo, per «Comune» si intende il Servizio Tributi.

Articolo 59

Presentazione dell'istanza dell'interpello

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello.
2. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
3. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
4. Le associazioni sindacali e di categoria, i centri di assistenza fiscale, gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all'articolo 62.
5. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
6. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.
7. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Articolo 60

Istanza di interpello

1. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a. i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
 - b. la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
 - c. le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
 - d. l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;

- e. la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
- 2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
- 3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
- 4. L'istanza è inammissibile se:
 - a. è priva dei requisiti di cui al comma 1, lett a) e b);
 - b. non è presentata preventivamente, ai sensi dell'articolo 59, comma 5;
 - c. non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'articolo 59, comma 1;
 - d. ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e. verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della L. n. 147/2013;
 - f. il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Articolo 61

Adempimenti del Comune

- 1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune.
- 2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
- 3. Il Comune provvede alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale – in apposita sezione - mediante la forma di circolare o di risoluzione delle risposte rese nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in cui il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli Uffici, nonché in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti.

Articolo 62

Efficacia della risposta all'istanza di interpello

- 1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.

2. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui all'articolo 60, comma 1, lettera d), non pervenga entro il termine di cui all'articolo 61, comma 1, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.
3. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 63

Disposizioni finali. Entrata in vigore – Abrogazione precedente regolamento

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge e dei diversi regolamenti disciplinanti le singole risorse di entrata.
2. Al contenuto del presente Regolamento, devono uniformarsi le disposizioni dei diversi regolamenti disciplinanti le singole risorse di entrata già emanati e di prossima emanazione.
3. Ai sensi della disposizione contenuta nell'articolo 53, comma 16, della L.n.388/2000, come integrata dall'articolo 27, comma 8, della L.n.448/2001, il presente Regolamento, come ogni sua modificazione, se approvato entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, entra in vigore e presta i suoi effetti a decorrere dal primo gennaio dell'anno di riferimento, anche se l'approvazione è intervenuta successivamente all'inizio dell'esercizio.
4. E' abrogato il precedente regolamento generale delle entrate, sostituito dal presente.